

cambiamenti di ruolo e del lavoro dei servizi nella *Riforma Cartabia*

Che sarà di noi ?

17 aprile camera del Lavoro Milano

a cura di Silvia Zandrini

principali cambiamenti introdotti dalla riforma che impattano sui servizi

- ❑ **il nuovo art. 403 cc dal giugno 2022** , Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione

la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza,

https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2022/06/Doc_403_versione-dic22.pdf

- ❑ **nuovi art 78 e 80 codice di procedura civile dal giugno 2022 curatore speciale** Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica [11, 12, 13 c.c.] o all'associazione non riconosciuta [36 c.c.] un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante + in caso di 403 cc e altre fattispecie tra cui nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; in tutti i casi in cui sia limitata la responsabilità genitoriale

https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2022/10/Il-Curatore-speciale_lug22.pdf

principali cambiamenti introdotti dalla riforma che impattano sui servizi

- ❑ l'istituzione del «**Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**» un tribunale unico, al fine di garantire unitarietà di giurisdizione. articolato in sezioni distrettuali e circondariali che prevede un'informatizzazione unica, (art. 1, comma 24, lett. bb). **Anche l'ufficio della Procura sarà unico**, prevedendosi che le funzioni del pubblico ministero siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con modalità di collegamento da remoto (art. 1, comma 24, lett. t)

- ❑ **Art. 473 -bis .3 (Poteri del pubblico ministero)** . — Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero **può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali.**

- ❑ **Art. 473 -bis .7 (Nomina del tutore e del curatore del minore)** . — **Art. 473 -bis .8 (Curatore speciale del minore)** .

- ❑ **Art.473 bis 10 (mediazione familiare)** il giudice può in ogni momento informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore da loro scelto tra le persone iscritte **all'elenco formato**

- ❑ **Art. 473 -bis .11 (Competenza per territorio)** . — Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell'ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento

- ❑ **Art. 473 -bis .15 (Provvedimenti indifferibili)** . — In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, **il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti.** Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
- ❑ **Art. 473 -bis .27 (Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori)** . — Quando **dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari**, il giudice indica **in modo specifico l'attività ad essi demandata** e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie. Nelle relazioni **sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori** che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione. Le parti **possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria**, salvo che la legge non disponga diversamente

- ❑ **Art. 473-bis.38. Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento** Per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica. Se non pende un procedimento è competente, in composizione monocratica, il giudice che ha emesso il provvedimento da attuare o, in caso di trasferimento del minore, quello individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.

Quando è instaurato successivamente tra le stesse parti un giudizio che ha ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice dell'attuazione, anche d'ufficio, senza indugio e comunque entro quindici giorni adotta i provvedimenti urgenti che ritiene necessari nell'interesse del minore e trasmette gli atti al giudice di merito. I provvedimenti adottati conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal giudice del merito.

- ❑ **Art. 2. Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie comma 1 lettera c) art 38 -ter .** — Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.»

principali cambiamenti introdotti dalla riforma che impattano sui servizi

Art. 473 -bis .13 (Ricorso del pubblico ministero) . — Il ricorso del pubblico ministero contiene:

- a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso è presentato;
- b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonché, nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;
- c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie. Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresì il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.

Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità. (vedasi anche nuovo testo dell'articolo 64 - bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso. In caso di domande di contributo economico, al ricorso è allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.

principali cambiamenti introdotti dalla riforma che impattano sui servizi

❑ L. n. 184/83 Art. 4

comma 4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga.

comma 5. L'affidamento familiare **cessa con il decorso del termine di cui al comma 4** o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore

comma 7 Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato **ma decorsi dodici mesi il giudice verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento.**

❑ L. n. 184/83 Art. 5 bis

1. Il minore può essere affidato al servizio sociale del luogo di residenza abituale, quando si trova nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, si sono rivelati inefficaci o i genitori non hanno collaborato alla loro attuazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3.
2. Con il provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica:
 - a) il soggetto presso il quale il minore è collocato;
 - b) gli **atti** che devono essere compiuti direttamente **dal servizio sociale dell'ente locale, anche in collaborazione con il servizio sanitario**, in base agli interventi previsti dall'articolo 4, comma 3;
 - c) gli **atti** che possono essere compiuti **dal soggetto collocatario** del minore;
 - d) gli **atti** che possono essere compiuti **dai genitori**;
 - e) gli **atti** che possono essere compiuti **dal curatore** nominato ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile;
 - f) i compiti affidati al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ;
 - g) la durata dell'affidamento, non superiore a ventiquattro mesi;
 - h) la periodicità, non superiore a sei mesi, con la quale il servizio sociale riferisce all'autorità giudiziaria che procede ovvero, in mancanza, al giudice tutelare, sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del **progetto predisposto dal tribunale**.

principali cambiamenti introdotti dalla riforma che impattano sui servizi

3. Il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tiene conto delle indicazioni dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale e del minore nonché, ove vi siano, del curatore e del curatore speciale.
4. Entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunica il nominativo del **responsabile dell'affidamento** al tribunale, ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al curatore se nominato e al soggetto collocatario.
5. Se l'affidamento al servizio sociale è disposto con il provvedimento che definisce il giudizio, la decisione è comunicata al giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore, per la vigilanza sulla sua attuazione.
6. Il giudice competente per l'attuazione, su istanza del servizio sociale, adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
7. Si applicano le disposizioni in materia di inefficacia e di proroga dell'affidamento di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater.



OPPORTUNITA'

- A) UNIFICAZIONE DELLE AAGG OGGI INTERFACCIA DEI SERVIZI (TO nona e ottava sez, civ. TM e Procura) a tratti da connettere a nostro carico o a carico degli Avvocati/Curatori speciali
- B) COLLABORAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E CURATORE SPECIALE E CURATORE COME FIGURE DI GARANZIA PER IL/LA MINORENNE CON UN FOCUS COMUNE AI S.S. , UNIVOCO la DIFESA DEI SUOI DIRITTI NEI DIVERSI CONTESTI, GIUDIZIARIO, ISTITUZIONALE, EDUCATIVO, SOCIALE, SANITARIO E FAMILIARE
- C) ESISTENZA E RINFORZO DI BUONE PRASSI E ACCORDI TRA AVVOCATI E SERVIZI SOCIALI
- D) PRESENZA IN OGNI DECLINAZIONE DELLA NORMA DEL SISTEMA SANITARIO COME CO-PROTAGONISTA DEGLI INTERVENTI E DELL'ANALISI DELLE SITUAZIONI (art 21 e 24 e 25 del DPR 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, LEA)

SFIDE

- A) POTENZIARE AZIONI PREVENTIVE IN DIVERSI AMBITI DELLA TUTELA DEI DIRITTI - MA SENZA INTACCARE LA CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ DIFFUSA DELLA «SEGNALAZIONE» DI IPOTESI DI PREGIUDIZIO AL PM
- B) DEFINIRE PROTOCOLLI DI INTESA INTERISTITUZIONALI TRA SISTEMA SOCIALE E SANITARIO E AVVOCATURA E SISTEMA GIUDIZIARIO PER EVITARE ARROCCAMENTI DIFENSIVI, MA SOPRATTUTTO PER CO-COSTRUIRE BUONE PRASSI AD ES. SULLA DECLINAZIONE ATTI E RESPONSABILITÀ DEL'ART 5 BIS
- C) INCREMENTARE I DIRITTI E IL COMPITO DI *DAR VOCE AI MINORENNI E AI GENITORI* RIMETTENDO A TEMA LA SCRITTURA PROFESSIONALE NELLE RELAZIONI SOCIALI IN TUTTI I NOSTRI SERVIZI – art 473bis .27
- D) lavorare per UNA FORMAZIONE CONTINUA COMUNE MULTIDISCIPLINARE TRA SERVIZI SOCIALI E SANITARI AVVOCATI, MAGISTRATI, FFOO PER CREARE SINERGIE SOSTENIBILI NELLA OPERATIVITA' DELLA TUTELA MINORILE

TEMPI CONTINGENTATI E PIU' BREVI

a) Maggiore corrispondenza ai **tempi di vita dei soggetti in età evolutiva**

b) certezza di **percorsi di accompagnamento «a termine»** in un contesto coattivo, *di controllo e sostegno* e successiva restituzione ai genitori e ai figli/e di responsabilità genitoriale, ove possibile, seppur vicariate e supportate, ma in contesti spontanei

c) **incremento dell'utilizzo – dopo i 24 o 36 o 48 mesi di interventi - di misure quali la sospensione/decadenza** pur mantenendo legami utili con famiglie d'origine, ma anche utilizzi dell'adozione aperta, e/o mite.

d) **incremento delle attività di «cura» dei progetti psico-socio-educativi** più «pesanti» quali gli allontanamenti, sia in termini economici che di capitale sociale e relazionale.

e) **sanzioni possibili a genitori/parti** che ostacolano con omissioni, comportamenti passivi, minacciosi, denigranti, neganti ogni problema/bisogno dei figli/e e quindi i progetti di intervento proposti e disposti.

USO difensivo di TEMPI BREVI PER AZIONI COMPLESSE (possiamo evitarlo?)

- confusione tra lavoro **«informativo»** della PG e FFOO e lavoro **«di relazione»**, anche qualora sia di analisi e accertamento dell'esistenza o meno di pregiudizio il lavoro sociale non è assimilabile ad un *esame del sangue* **è un lavoro di comprensione delle connessioni tra individuo/nucleo familiare/contesto di vita**, quindi come da codice Deontologico AS è sempre inserito in un processo di potenziamento dell'autodeterminazione e valorizzazione delle persone che presuppone ascolto e negoziazione per la costruzione di una relazione di fiducia (artt 19,26-30 codice deontologico ad es.)
- richieste **improprie** ai servizi sociali di informazioni urgenti reperibili immediatamente tramite banche dati della PG e FFOO e altre AAGG (es. CF, stati di famiglia, precedenti provvedimenti o procedimenti in corso in sede penale v, art 64 cpp)
- **perdita di competenze e di approcci di analisi e intervento multidisciplinare trasformativo partecipato** necessari ad affrontare temi quali l'abuso il maltrattamento e la violenza assistita –proprio quando tali approcci sono risultati vincenti, necessari, vedi nuovi LEPS 2021 -2022



ARTICOLAZIONE IN ATTI E COMPITI DEFINITI della «**limitazione delle responsabilità genitoriale**» ovvero AFFIDO AI SERVIZI SOCIALI

a) art 5 bis parla di **ATTI non di materie o campi** in cui si esercitano le scelte a favore del minore, chiarendo la necessità di una declinazione specifica e di dettaglio /sia per l'esercizio ordinario che straordinario che per la titolarità della responsabilità genitoriale quando venga *limitata*)

b) vengono nominati **tutti i SOGGETTI** titolati alla gestione dei suddetti ATTI tra cui chiaramente i genitori, i collocatari quindi (genitori o terzi) il curatore etc.

c) la definizione di soggetti/atti/potestà e responsabilità di tutti i soggetti può finalmente attenuare il conflitto genitoriale spesso giocato su questioni di gestione quotidiana o straordinaria, ma strumentalmente utilizzate e deresponsabilizzanti per genitori peraltro **per circa il 66% dei casi CONVIVENTI coi figli/e**

DEFINIZIONE DI **ATTIVITA' SPECIFICA** e **AUTONOMIA**

«**AMMINISTRATIVA**» - METODOLOGICA, ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI SOCIALI, SANITARI , EDUCATIVI, ASSISTENZIALI

a) stante il permanere del sistema dei servizi «**fuori dal contenzioso**» quindi l'essere supporto focalizzato al miglior interesse del minore , **non parte**, stante la autonomia amministrativa (DPR 616/77 artt 22, 23, 25 e successivamente L.382/2000) dell'ente locale pare **delicato** che l'AG possa definire **il dettaglio degli interventi**, (es quante ore di educatore, gli orari degli incontri in SN etc) **sostituendosi ad una progettazione psico-socio-educativa propria dell'ente locale e del sistema sanitario entro la relazione professionale d'aiuto specifica**. Il sistema dei ss e sanitari è definito concretamente a livello di ambito e con LEPS/LEA a livello nazionale, il tutto nella logica della competenza per materia.

b) nell'esperienza una **declinazione chiara delle tipologie di attività** (ad es supporti educativi domiciliari, territoriali, residenziali oppure visite protette o libere o regolamentate etc) consente di attivare interventi appropriati e di abbassare comportamenti provocatori di ritorsione delle parti sui servizi che attuano l'intervento secondo le conoscenze, esperienze, priorità e risorse effettivamente in essere e attualizzate in ciascun luogo

c) Contenere «la caccia al nome» , l'identificazione del singolo professionista quale «responsabile» dell'affidamento ai ss dimenticando la corresponsabilità di livelli organizzativi diversi e creando così il «parafulmine » per le eventuali fragilità di sistema di cui siamo parte

ALTRE OPPORTUNITA'

*come dare spessore e concretizzare art 473 bis 27 e art 5 bis della L.n.184/83? Possiamo individuare spazi/tempi interistituzionali , multidisciplinari per Co –definire e costruire codici linguistici condivisi quando si parla di «**intervento dei servizi e in modo specifico l'attività ad essi demandata** » non lasciando solo alla frenetica pratica quotidiana una interpretazione sganciata dal reale sistema della tutela dei diritti soprattutto in luoghi molto *dinamici in termini di bisogni e risorse* come la nostra città .

*Attivare **percorsi formativi laboratoriali locali** interistituzionali per approfondimenti mirati e reciproco incremento delle competenze di collaborazione/comprendimento

ALTRE

*Studiare insieme quali siano nella pratica oggi gli «*interventi indifferibili*» e quali sommarie informazioni siano effettivamente utili e reperibili per provvedimenti provvisori- art 473 bis 15

*Evitare il giro delle notifiche tra AG/comune /ASST che comporta un doppio passaggio da 2 protocolli/filtri organizzativi e 15/20 gg di tempo perché i provvedimenti giungano a destinazione nei servizi socio-sanitari o sanitari interessati (CF, UONPIA, CPS, SERD, NOA etc)

Garante Comunale per l'Infanzia e l'adolescenza Comune di Milano

Ordine degli Avvocati di Milano, Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lombardia

RELAZIONI TRA AVVOCATI, SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALL'INFANZIA DEL COMUNE DI MILANO

- LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI OPERATIVE =

https://www.ordineaslombardia.it/wpcontent/uploads/2023/01/Relazioni_Avvocati_Servizi.pdf

Il documento è stato redatto durante i lavori del Tavolo Tecnico convocato dal Garante dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano, Silvio Premoli, cui hanno partecipato Benetti Alessandrini Cristiana, De Rui Laura, Lovati Paola, Lucchelli Anna, Sessa Federico, Turetti Egidio, Zandrini Silvia .

PREMESSA:

Assistenti Sociali dei Servizi e Avvocati si trovano a svolgere un ruolo fondamentale nella tutela delle persone minorenni e delle loro famiglie, ognuno in una posizione di indipendenza funzionale e autonomia decisionale. Entrambe le categorie professionali appartengono **al sistema di tutela dei diritti dei minorenni** unitamente agli operatori delle Comunità di accoglienza e della rete di supporto socioeducativo territoriale, agli Operatori sanitari e ovviamente ai Magistrati.

Il potenziamento delle relazioni positive tra i Soggetti di tale sistema garantisce, senza tema di smentita, un migliore accesso all'esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti a ogni persona coinvolta in un procedimento giudiziario, sia questo avanti all'Autorità Giudiziaria minorile che ordinaria, penale e civile. Il tutto **nel rispetto reciproco dei ruoli e delle funzioni**.

SERVIZI SOCIALI

Il ruolo istituzionale principale dei Servizi Sociali è di natura amministrativa e attiene principalmente al supporto/sostegno delle persone in momenti di eventuale difficoltà o cambiamento e alla cura. Si fonda sulla richiesta di intervento, o quantomeno sull'acquisizione del consenso, da parte delle persone interessate dagli interventi. Quando manchi il consenso i Servizi possono svolgere la loro funzione e quindi hanno la possibilità, il potere di offrire percorsi di sostegno e cura esclusivamente attraverso un mandato della Magistratura. (...)

È in questo contesto che avviene l'incontro tra gli operatori dei Servizi Sociali gli Avvocati e, per le persone minorenni, anche i Curatori speciali.

Gli AVVOCATI

Gli avvocati sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di interesse costituzionale, che garantisce nei procedimenti di famiglia **la difesa degli interessi e dei diritti delle persone adulte e, in presenza di figli minorenni, quelli della persona bambina e della persona in formazione, con la piena consapevolezza delle implicazioni psicologiche e relazionali insite in tale ruolo .**

L'avvocato, nel trattare i procedimenti familiari e minorili, per la complessità della materia e l'alto contenuto degli interessi coinvolti, deve necessariamente avere una formazione permanente particolare che si estende ad altre discipline quali la psicologia, la pedagogia, la sociologia, la criminologia, le tecniche di mediazione ed avere una conoscenza di base rispetto ai valori culturali in tema di genitorialità, cura ed educazione insiti in altri contesti culturali

Nei procedimenti familiari e minorili l'avvocato deve interagire, oltre che con il difensore delle altre parti (genitori), con gli altri operatori (psicologi, medici, educatori, etc) ed i Servizi Sociali del territorio e ha il dovere etico di evitare conflitti distruttivi.

IL Lavoro sociale

Il principale **obiettivo del lavoro Sociale e socioeducativo è la costruzione di una relazione di fiducia** per poter costruire con le persone azioni di sostegno/cura che si svolgono attraverso percorsi mirati di accompagnamento delle persone alla valorizzazione delle proprie risorse personali, familiari e di comunità.

Tale relazione, avendo natura “clinica”, necessita di uno spazio riservato e protetto di lavoro tra le persone coinvolte e gli Operatori. I colloqui professionali devono essere pertanto necessariamente svolti in modalità riservata.

È importante che le persone comprendano che la relazione tra Operatori e Avvocati non può assolutamente sostituire il contatto, i colloqui, il rapporto diretto tra Servizio e persone interessate dagli interventi sociali e socioeducativi.

In caso di rifiuto al rapporto diretto con i Servizi e i loro operatori, con delega al proprio avvocato di presenziare in sostituzione, o di pretesa di una presenza dell'Avvocato costante in ogni incontro, i Servizi sociali stessi saranno costretti a sospendere la loro attività, informando l'Autorità Giudiziaria procedente dell'impossibilità di svolgere il proprio lavoro, sociale e socioeducativo, in piena autonomia.

Nei casi in cui le persone siano sprovviste di Avvocati sarà cura del Servizio Sociale fornire tutte le informazioni necessarie in ordine all'obbligatorietà o possibilità della presenza degli stessi e, ove accessibile, alle modalità di ottenimento del beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, indirizzando gli interessati nel caso di bisogno al competente Ordine degli Avvocati per la scelta di un avvocato di fiducia.

I Servizi Sociali, prima di interloquire con gli Avvocati, avranno cura di acquisirne l'attestazione scritta contenente la sussistenza dell'incarico difensivo e il procedimento d'interesse ovvero quando il procedimento si è concluso con un provvedimento definitivo, la sussistenza di un mandato di assistenza alla parte.

Rapporti con gli avvocati: Incontri/Colloqui

I Servizi, una volta ricevuto il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, comunicheranno i tempi per la presa in carico e il nome degli Operatori di riferimento agli interessati e ai loro avvocati. Saranno forniti dal Servizio i numeri telefonici e gli indirizzi e-mail istituzionali da utilizzare per le successive comunicazioni.

L’Avvocato non interloquisce con i singoli operatori della rete, ma solo con l’Assistente sociale di riferimento I Servizi Sociali potranno incontrare gli interessati in presenza del proprio Avvocato in colloqui di natura informativa/esplicativa del percorso di intervento sociale e socioeducativo attivabile.

La presenza degli Avvocati di parte, in fase di avvio del lavoro sociale di accompagnamento, è auspicabile affinché vi sia trasparenza sul ruolo e sulle attività dei servizi sociali e socioeducativi e sul ruolo degli Avvocati quali rappresentanti in sede di contenzioso o processuale. Il Servizio illustrerà nella stessa sede le modalità operative che verranno seguite e le caratteristiche del lavoro che verrà svolto.

I Servizi devono mantenere un rapporto con gli Avvocati delle parti che garantisca pari opportunità di collaborazione/informazione. Ad esempio, in caso di richiesta di colloquio di un Avvocato, sarà prontamente informato anche l’Avvocato dell’altra parte e il curatore speciale del minorenne se nominato.

(...) Non è consentito registrare gli incontri.

segue **Rapporti con gli avvocati :**

Scambio di informazioni e documenti

I Servizi potranno acquisire informazioni dalle persone e/o dai loro Avvocati relative a eventuali procedimenti aperti presso diverse Autorità giudiziarie; è preferibile che tali informazioni siano fornite accompagnate dai riferimenti identificativi del procedimento.

Si invitano gli Avvocati a far immediatamente presente al Servizio nel rispetto del segreto istruttorio e professionale e con le cautele del caso, l'esistenza di procedimenti penali in corso per ipotesi di violenza e/o maltrattamenti in famiglia, al fine di mettere il Servizio in condizione di non ledere i diritti delle persone coinvolte, consentire la migliore protezione delle persone offese e non violare il segreto istruttorio.

Si invitano gli Avvocati ad evitare di fornire ai Servizi Sociali atti di parte ovvero documenti o altro avente natura di prova (ad es. registrazioni audio e video di conversazioni, episodi, foto, report di messaggistica telefonica su qualsiasi supporto) riservando tale attività nell'ambito del procedimento giudiziario.

Relazioni e documentazione dei servizi:

Le parti e i loro difensori possono acquisire le relazioni dei servizi sociali facendo accesso al fascicolo telematico o con istanza al TM

l'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia si è impegnato ad approfondire i contenuti della legge delega 206/2021 in un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha portato all'elaborazione di un documento dedicato alla figura del Curatore speciale del minore. Esso contiene alcune **prime riflessioni condivise** che potranno essere oggetto di ulteriori sviluppi

https://www.ordineaslombardia.it/wp-content/uploads/2022/07/Il-Curatore-speciale_lug22.pdf

La collaborazione con il Servizio Sociale

Come risulta evidente, quella del Curatore speciale è una figura di grande importanza per la tutela dei diritti della persona minore e, in tale ottica, è essenziale che Curatore e Servizi stabiliscano una fertile collaborazione e un efficace coordinamento sin dalle prime fasi del procedimento, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze. I rapporti tra le parti, improntati alle rispettive norme deontologiche, devono essere caratterizzati da correttezza, lealtà, spirito di **collaborazione reciproca e formazione continua anche multidisciplinare**

L'esperienza già maturata sul campo porta a ritenere opportuno che si proceda come segue:

- prima che il Curatore incontri il minore è bene che si **raccordi con il Servizio sociale** per definire insieme i tempi, le modalità, il contesto e le cautele da adottare.
- Nel caso siano coinvolti **bambini piccoli**, il primo incontro con il Curatore potrà essere facilitato dalla presenza di altra figura di fiducia (ad esempio l'assistente sociale, l'affidatario o l'educatore che già lo conosce). I **ragazzi più grandi** (ultra dodicenni) dimostrano di apprezzare la figura del Curatore, che percepiscono rassicurante e di tutela personale, e generalmente non hanno difficoltà ad incontrarlo da soli presso il suo studio;
- nel corso del **primo incontro** con il minore, il Curatore si presenta e spiega la sua funzione, nonché la natura e le ragioni dei procedimenti che lo riguardano. In linea di massima, si ritiene utile che il Curatore incontri presto il minore, ma in alcune situazioni le esigenze del bambino o del ragazzo possono richiedere tempi più lunghi
- di prassi, i Servizi sociali convocano congiuntamente i genitori presso il Servizio per la lettura del decreto. In questa occasione è importante convocare anche gli avvocati di parte e il Curatore, che spiega il suo ruolo e può essere funzionale nella comunicazione tra le parti. Nei casi di violenza intrafamiliare la convocazione dei genitori avverrà separatamente;
- è utile che il Curatore organizzi, insieme al Servizio sociale, un incontro di rete con tutti gli altri Servizi coinvolti, al fine di avere una visione di insieme sulla situazione,
- il Curatore affianca il minore in Tribunale nel momento del suo ascolto da parte del giudice

In particolare segnaliamo l'utilità della presenza del Curatore in alcuni momenti specifici:

- incontro di rete tra i diversi operatori: il Curatore deve essere coinvolto nel lavoro di rete perché rappresenta il minore nel procedimento e costituisce un prezioso canale di comunicazione sia con l'Autorità Giudiziaria che con i difensori dei genitori;
- contatti con i legali di parte
- preparazione del minore al processo penale quando questi è vittima;
- nei casi di violenza assistita, quando persiste il rischio di ritrattazione del genitore vittima;
- cura dei diritti economici patrimoniali. Il Curatore non prende posizione rispetto alla questione economica per non entrare nel conflitto di coppia , tuttavia può esplicitare il minimo economico necessario per il benessere dei figli;
- iniziative presso il tribunale e/o le procure per modificare o chiudere i provvedimenti provvisori dando un termine temporale alle prescrizioni ;
- istanze per sollecitare il tribunale all'emissione di provvedimenti in tempi utili alle esigenze del minore, ad esempio la regolamentazione delle visite anche in caso di provvedimenti emessi a seguito di un intervento ai sensi dell'art. 403 c.c

Una cornice organizzativa complessa- il sistema dei servizi sociali di tutela dei diritti dei minorenni

AUTORITA' GIUDIZIARIA invia provvedimento All'ente locale o suoi aggregati del territorio di residenza dei genitori

Responsabile del Servizio Sociale con Coordinatrice Tecnico Metodologica discutono in equipe e assegnano ad Assistente Sociale referente o ad una coppia di operatori . Periodicamente CTM monitora obiettivi, metodologia, scadenze, aggiornamenti AG

ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE Approfondisce contenuto del mandato AG, lettura provvedimento, analisi situazione **CON componenti della famiglia, curatrice speciale e avvocati**, attivazione e gestione rete formale servizi coinvolti, definizione e periodica rivalutazione del **progetto di intervento concordato**, ad esecuzione provvedimenti con la famiglia, AG, rete servizi coinvolti interni/esterni all'Ente, Attiva le risorse istituzionali procede al confronto con riferimenti gestionali che autorizzano e valutano priorità.

ACCOMPAGNA A
SERVIZI INTERNI

ACCOMPAGNA
ALL'USO di
SERVIZI di Altre
ISTITUZIONI

ATTIVA E
COGESTISCE
INTERVENTI
in convenzione
con ETS - enti
terzo settore

EQUIPE

MULTIDISCIPLINARE
INDAGINI psico-sociali

SPAZIO NEUTRO

SERVIZIO
AFFIDI

Progetto LINK

SERVIZIO
GIUNCO

PEDIATRA

CPS

SERVIZI SANITARI
SPECIALISTICI

CONSULTORIO
FAMILIARE

UONPIA

SERD E
NOA

EDUCATIVA
DOMICILIARE

CENTRO EDUCATIVO
DIURNO

COMUNITA'
EDUCATIVA

SERVIZIO SOCIALE DI RIFERIMENTO

MANTIENE RAPPORTI PERIODICI CON TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA, SCUOLA E RETI FORMALI E INFORMALI DEL TERRITORIO , RESTITUISCE A TUTTI I SOGGETTI ATTIVI ANDAMENTO DEL LAVORO SOCIALE, EDUCATIVO IN CORSO . RELAZIONA ALL'A.G.

grazie dell'attenzione

Accompagnare un genitore, un bambino/a è sempre un esercizio di pazienza, di equilibrio tra forze diverse, di faticosa ricerca di risorse da adattare, recuperare e rimettere in gioco, un esercizio di speranza e frustrazione, di pensiero e di azioni concrete, di raccordo tra bisogni e risposte possibili

L' esito resta spesso incerto

è un lavoro appassionante e nei rari momenti di temporaneo e imperfetto raggiungimento di un bilanciamento tra desideri e realtà *un gioco* davvero esaltante

